

Osservazioni Enel al documento di consultazione 390/2022/R/eel

“Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal Decreto Legislativo 199/21 e dal Decreto Legislativo 210/21”

Osservazioni generali

In linea generale, esprimiamo il nostro apprezzamento per le proposte contenute nel presente documento per la consultazione finalizzato a recepire le disposizioni dei decreti legislativi di attuazione della Direttiva Rinnovabili e Mercato interno in materia di comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituiscono uno strumento fondamentale nel processo di decarbonizzazione del nostro Paese e nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei, considerata anche l’attuale fase storica in cui le rinnovabili rappresentano una risorsa di primo piano nella strategia energetica nazionale.

Al fine di massimizzare la diffusione di tali configurazioni e i relativi benefici ambientali, economici e sociali, è fondamentale che siano definite **regole e procedure operative semplificate** per rendere il più agevole e veloce possibile il processo di costituzione e gestione delle CER nonché il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia autoconsumata nella configurazione. È altresì necessario che siano definite **tempistiche di implementazione ed entrata in vigore della nuova regolazione** tali da consentire uno sviluppo tempestivo delle configurazioni di autoconsumo.

L’implementazione di flussi ed interfacce per lo scambio di dati tra i soggetti coinvolti (in particolare, tra referente e GSE) che siano il più possibile **automatizzati ed informatizzati**, rappresenta un elemento imprescindibile, tenuto anche conto delle importanti prospettive di sviluppo di tali configurazioni e, quindi, della necessità di gestire nella fase di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica autoconsumata quantità sempre più significative di informazioni e documenti.

Per quanto riguarda, più nello specifico, le proposte in consultazione evidenziamo quanto segue.

Con riferimento alle **modalità di verifica del requisito della cabina primaria**, condividiamo la proposta in consultazione di prevedere da parte delle imprese distributrici la definizione di mappe “georeferenziate”, consultabili dal referente per verificare l’appartenenza dei potenziali clienti/impianti di produzione della configurazione alla stessa cabina primaria. Ciò consente, infatti, di superare la complessità riscontrata nella disciplina transitoria che prevedeva, invece, anche in una fase di verifica preliminare l’utilizzo da parte del referente dei POD dei clienti e quindi la necessità di acquisire i relativi consensi; complessità che, se non superata, avrebbe costituito un

rilevante ostacolo alla realizzazione delle CER tenuto conto delle importanti previsioni di crescita di tali configurazioni.

La previsione di un unico soggetto (GSE) che svolga il ruolo di aggregatore delle mappe definite dai singoli distributori e le renda disponibili attraverso un'interfaccia unica va nella giusta direzione di facilitare l'attività di interrogazione delle mappe e di agevolare il processo operativo di verifica da parte dei referenti.

È tuttavia, fondamentale, che per poter partire con la realizzazione delle nuove CER: 1) siano avviate quanto prima le attività di predisposizione delle mappe da parte delle imprese distributrici; 2) nelle more della realizzazione di un'unica piattaforma da parte del GSE, sia prevista una fase transitoria in cui ciascun distributore metta a disposizione le mappe relative alle aree convenzionali sottese a ciascuna cabina primaria di competenza sul proprio sito internet.

Nello specifico, con riferimento ai suddetti punti, occorre che la **delibera definisca tempistiche puntuali** entro le quali i distributori devono pubblicare sui propri siti le mappe, che tengano conto da un lato dei tempi tecnici delle implementazioni operative necessarie e dall'altro dell'esigenza di sistema di accelerare il processo di costituzione delle CER. In tale ottica, stante le semplificazioni ipotizzate nell'individuazione dei perimetri delle aree convenzionali, le mappe così identificate potrebbero essere messe a disposizione dai distributori (sui propri siti) **entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della delibera**. È importante, infatti, che le attività di implementazione della nuova regolazione siano completate in tempi congrui in modo tale da avere regole già operative al momento dell'entrata in vigore dei nuovi incentivi che saranno definiti dal MiTE.

La delibera dovrebbe, inoltre, già dare indicazione anche delle tempistiche entro le quali il GSE dovrà procedere all'assemblamento delle mappe dei singoli distributori.

Per quanto riguarda il **processo di validazione del perimetro della CER**, come meglio specificato negli spunti di consultazione, riteniamo che sia importante proseguire nella direzione di semplificazione che caratterizza il documento di consultazione prevedendo che tale attività sia svolta dal GSE attraverso l'utilizzo del **Sistema Informativo Integrato (SII)** e dei database già a disposizione dello stesso GSE (fino a che il SII non gestirà anche i dati relativi agli impianti di produzione), evitando quindi la creazione di nuovi canali di comunicazione con i distributori come ipotizzato in consultazione.

Per quanto riguarda **lo scorporo in bolletta dell'energia condivisa**, si ritiene ragionevole e condivisibile la previsione di uno schema il più possibile semplificato, come meglio specificato nel relativo spunto di consultazione.

Come rappresentato dalla stessa Autorità, il meccanismo delineato in consultazione, seppur semplificato, potrà essere implementato **solo in una seconda fase** (rispetto all'avvio della nuova regolazione) e, in ogni caso, **a valle di una ulteriore consultazione** per valutarne gli aspetti di dettaglio. Occorrerà, infatti, definire puntualmente le **procedure operative** e le **modalità di scambio delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti** (referente, cliente finale, società di vendita, SII) in modo da **ottimizzare i processi** e **minimizzare gli oneri** gestionali nonché valutare **congrui tempi tecnici** per gli adeguamenti degli operatori.

Per quanto riguarda, infine, l'implementazione nella regolazione delle nuove configurazioni e definizioni di autoconsumo introdotte dai decreti legislativi 199 e 210 del 2021, facciamo presente quanto segue. In linea generale lo sviluppo di un modello regolatorio virtuale che consente una condivisione in loco dell'energia elettrica rinnovabile rappresenta certamente una soluzione efficiente per il sistema, che favorisce lo sviluppo delle fonti rinnovabili, evitando inutili proliferazioni delle reti e garantendo al contempo al consumatore il mantenimento dei propri diritti di cliente finale. Sarà importante, come già evidenziato dalla stessa Autorità, raccordare le nuove definizioni (come, ad esempio, quella di Sistema Semplice di Produzione e Consumo - SSPC) con le disposizioni regolatorie vigenti.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

Osservazioni relative agli spunti di consultazione

S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Si condivide l'intento dell'Autorità di dar seguito a quanto previsto dal decreto legislativo 210 del 2021 (art. 16) rispetto alla nuova definizione di SSPC e, nello specifico, al requisito di disponibilità dei terreni su cui insiste la configurazione. In particolare, per quanto riguarda i collegamenti elettrici si concorda con la proposta dell'Autorità di ammettere anche il diritto di servitù quale titolo idoneo a soddisfare il requisito di disponibilità per le corrispondenti particelle catastali. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza della rete di distribuzione pubblica, nel caso di autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta, si ritiene necessario prevedere una verifica preliminare di fattibilità tecnica da parte del gestore di rete.

S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte

dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Non abbiamo osservazioni. Andrebbero specificate le modalità di implementazione delle soluzioni proposte.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

Non abbiamo osservazioni.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Per quanto riguarda la definizione delle mappe da parte dei distributori nonché le tempistiche di entrata in operatività delle stesse, si rimanda a quanto già espresso nelle Osservazioni generali.

In merito alla necessità di individuare, in via semplificata, l'area convenzionale sottesa a ciascuna cabina primaria si concorda con le considerazioni riportate nel documento di consultazione. La rete di distribuzione è, infatti, una rete "magliata" e soggetta a continui cambiamenti di assetto in fase di esercizio, ragione per cui il medesimo cliente finale potrebbe non essere sempre alimentato dalla medesima cabina.

Si ritiene, inoltre, condivisibile la considerazione secondo cui, per ragioni di sicurezza del sistema, non sia opportuno rendere pubbliche informazioni tecniche di dettaglio in merito alla struttura delle reti elettriche di distribuzione.

È importante, sempre in un'ottica di semplificazione, che nell'individuazione da parte dei distributori delle aree convenzionali tracciate a partire dall'informazione di ubicazione delle cabine primarie, siano **seguiti criteri di prossimità tra le utenze e le cabine primarie stesse**, introducendo **opportune correzioni per evitare di separare tratti della medesima via o di tagliare parti di un medesimo quartiere cittadino o agglomerati di case vicine**.

Inoltre, affinché tali criteri di definizione dei perimetri delle aree convenzionali siano **quanto più possibile oggettivi e omogenei** tra i diversi distributori, è auspicabile - oltre ad un coordinamento tramite le associazioni di categoria - anche che le informazioni di tipo cartografico utili a tale scopo

siano reperite tramite fonti “ufficiali”, fornite da enti autorevoli e *super partes*, come ad esempio quelle estratte dai database ISTAT.

In merito alla gestione puntuale di eventuali specificità territoriali che possono non essere perfettamente fotografate dai database ISTAT (i.e. aree portuali, isole di piccolissime dimensioni ma comunque abitate) potrebbe ipotizzarsi un accorpamento di aree geografiche limitrofe sotto la medesima cabina primaria, al fine di proporre un criterio univoco e semplificato.

Per ulteriori approfondimenti in merito all'identificazione dei perimetri delle aree convenzionali di appartenenza alle Cabine Primarie, si allega alla presente risposta un documento tecnico contenente la descrizione esemplificativa della metodologia sviluppata da e-distribuzione in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Riguardo alla necessità di tenere in considerazione anche **lo sviluppo prospettico delle proprie reti**, per quanto noto in fase di identificazione delle aree convenzionali, si osserva che al momento tale aspetto risulta di difficile attuazione per i distributori ma che *pro-futuro* potrà eventualmente essere preso in considerazione, anche a valle dell'applicazione delle nuove previsioni sui piani di sviluppo contenute nel decreto legislativo 210/21.

In merito alla **frequenza di aggiornamento delle mappe**, si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere **una cadenza biennale**, per evitare modifiche troppo ravvicinate che potrebbero rappresentare un elemento di instabilità ed un ostacolo alla costituzione delle configurazioni di autoconsumo nel tempo.

Con riferimento al processo di **validazione del perimetro della CER**, si condivide il principio espresso in consultazione secondo cui deve essere evitato il coinvolgimento in tale attività del referente.

Rileviamo, tuttavia, che l'attività di validazione potrebbe essere svolta dal GSE utilizzando i sistemi già disponibili senza il supporto delle imprese distributrici, come invece ipotizzato in consultazione.

Infatti, come già anticipato in premessa, in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione del processo **il GSE potrà avvalersi, ai fini dell'associazione fra il POD ricevuto dal referente e l'indirizzo di fornitura dei clienti finali che fanno parte della configurazione (indirizzo con il quale poter fare poi la verifica sulle mappe dei distributori), direttamente del SII**, che in qualità di hub centrale dei principali scambi informativi fra gli operatori garantisce l'accesso e lo scambio dei dati necessari già certificati per il funzionamento del mercato elettrico retail.

Per quanto riguarda gli indirizzi di fornitura degli impianti di produzione, il GSE potrebbe attingere direttamente ai database e alle informazioni che ha già disponibili. Peraltro, come da evoluzione normativa in corso dettata dal d.lgs. 199/21, il SII gestirà in ottica prospettica anche

l'anagrafica e le misure di produzione ed immissione per gli impianti. La suddetta soluzione consentirebbe una razionalizzazione degli scambi informativi, minimizzando il coinvolgimento degli attori della filiera nonché gli oneri operativi ed economici dovuti all'attivazione di nuovi canali o all'implementazione di ulteriori sviluppi informativi; si seguirebbe, pertanto, un principio coerente con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo delle CER e con gli indirizzi regolatori degli ultimi anni sui mercati retail. Tale soluzione sarebbe anche in linea con gli indirizzi dettati sia dalla legislazione primaria (decreto legislativo 199 del 2021) che secondaria di settore (del. 628/2015 e s.m.i.).

Aggiungiamo, inoltre, che nel caso in cui la validazione venisse effettuata tramite i distributori, oltre a comportare investimenti ed interventi onerosi per il sistema, potrebbe essere certificata solamente l'associazione tra il POD e l'indirizzo di ubicazione dello stesso. Quest'ultimo potrebbe non coincidere con l'indirizzo di fornitura cui risulta asservito lo stesso POD (il cui aggiornamento è di responsabilità del venditore); indirizzo di fornitura che è, invece, quello utilizzato dal referente per fare la verifica preliminare. In tale circostanza, quindi, potrebbero derivare scostamenti tra la verifica effettuata dal GSE (con l'indirizzo di ubicazione del POD) e quella del referente (con l'indirizzo di fornitura) che ostacolerebbero e rallenterebbero la costituzione della comunità.

Sarebbe importante per i referenti avere un riscontro in merito alla validità del perimetro della CER **in una fase preliminare** a quella in cui viene presentata la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata, in modo tale da avere quanto prima certezza sulle configurazioni che saranno realizzate. Qualora ciò non fosse possibile, andrebbe comunque definito un arco temporale, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte del referente, entro cui il GSE deve verificare *in primis* il requisito della cabina primaria (ad esempio, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata) per poi continuare con le altre verifiche documentali previste nell'istruttoria.

Infine, sarebbe auspicabile anche una riduzione dei tempi di chiusura dell'istruttoria da parte del GSE in merito alle richieste di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, tempi che oggi sono definiti dalla regolazione in 90 giorni dalla richiesta (ad esempio, si potrebbe passare da 90 a 60 giorni).

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Valutiamo, anzitutto, positivamente la specificazione contenuta all'interno del documento per la consultazione secondo cui una stessa comunità energetica - caratterizzata da un unico Statuto - possa realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso, ciascuna afferente ad un'area sottesa alla medesima cabina primaria, ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata.

Con riferimento all'individuazione dei soggetti che possono rientrare nelle configurazioni di autoconsumo diffuso, rileviamo quanto segue. Come previsto dal decreto legislativo 199/2021, sia nel caso delle CER che delle configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile che agiscono collettivamente **per quanto riguarda le imprese, la partecipazione a tali configurazioni non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.**

Nell'ambito della disciplina transitoria, il GSE ha previsto che ai fini della verifica del suddetto requisito fossero utilizzati specifici codici ATECO. In particolare, alle imprese private con codici ATECO prevalenti 35.11.00 e 35.14.00 (attività di produzione e commercio di energia elettrica) viene esclusa la possibilità di partecipare alle CER o ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile collettivi.

La Direttiva RED II e il decreto legislativo 199/2021 non sembrano, invece, prevedere esplicitamente l'esclusione di specifiche categorie di soggetti, quali quelli individuati dai codici ATECO in questione.

Infatti, come già sopra riportato, sulla base della suddetta disposizione del decreto legislativo 199/2021, è **l'attività di partecipazione a tali configurazioni a non dover costituire l'attività commerciale e industriale principale dei membri che fanno parte delle configurazioni stesse.** Questa lettura sarebbe in linea con quanto stabilito dal considerando 71 della Direttiva RED II che prevede la partecipazione alle CER, in qualità di membri o azionisti, di "attori di mercato tradizionali".

Ciò premesso - al fine di favorire la massima diffusione delle CER - **dovrebbe essere superato il criterio di individuazione dei partecipanti alle comunità energetiche e ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabili che agiscono collettivamente mediante il codice ATECO** (che riguarda invece l'attività professionale principale svolta dai membri della comunità, a prescindere dalla loro partecipazione alla comunità stessa).

Si potrebbe, ad esempio, prevedere che il referente della configurazione, in fase di richiesta di accesso al GSE al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, presenti **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445 2000**, controfirmata dagli iscritti, che attesti che la partecipazione alla comunità energetica o alla configurazione di autoconsumo collettivo non costituisce l'attività commerciale e industriale principale dei suoi membri.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si esprime apprezzamento per la possibilità data alla comunità energetica di **demandare il proprio ruolo di referente anche a un soggetto terzo**, previo mandato. È importante che tale soggetto, in un'ottica di gestione ottimale della configurazione, sia dotato di adeguati requisiti di professionalità e competenze tecniche specifiche (ad esempio, per la quantificazione dell'energia autoconsumata per iscritto, per la determinazione dei criteri per definire gli ammontari da redistribuire agli iscritti o ad altri stakeholders o per monitorare/ottimizzare lo stato di efficienza della CER). A tal fine, un esempio di professionalità in grado di svolgere il ruolo di referente potrebbe coincidere con le figure dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), delle società ESCO o dei certificatori energetici ecc.

Per quanto riguarda **le modalità di interfaccia tra referente e GSE**, come già espresso in premessa, è fondamentale in un'ottica di semplificazione delle procedure operative che lo scambio di dati/informazioni tra GSE e referenti avvenga secondo modalità **automatizzate ed informatizzate**, ad esempio prevedendo **l'utilizzo di interfacce API** (Application Programming Interface) tali da consentire anche l'invio massivo di dati (e non caricamenti manuali); ciò considerata la mole crescente di informazioni/documenti che dovranno essere gestiti con la diffusione delle comunità energetiche.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si condivide la proposta di semplificazione riportata nel documento di consultazione in merito al contributo dei sistemi di accumulo alla quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Non abbiamo osservazioni.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Non abbiamo osservazioni.

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Si ritiene che debbano essere confermate le modalità di messa a disposizione dei dati di misura da parte dei distributori già previste dalla regolazione vigente (delibera 318 del 2020).

S12. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scorporo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Con riferimento **alle modalità proposte per implementare il meccanismo dello scorporo in bolletta dell'energia condivisa**, concordiamo pienamente con le perplessità in merito alla sua applicabilità già espresse da codesta Autorità in occasione della pubblicazione della Memoria 406/2021 e riprese anche nel presente documento per la consultazione. Lo scorporo in termini fisici della quota di energia condivisa (cioè dei kWh) rappresenta, infatti, una soluzione a nostro avviso non percorribile considerate le rilevanti complessità gestionali che ne deriverebbero lato società di vendita nonché la limitazione in termini di flessibilità di gestione della CER.

Come già indicato in premessa, lo schema "semplificato" proposto in consultazione – che prevede che sia il referente a definire i criteri sulla base dei quali il GSE quantifica ed eroga ai venditori competenti (che sono quindi solo un tramite per il trasferimento del beneficio) gli importi in euro oggetto di scorporo – rappresenta, in linea generale, una soluzione ragionevole rispetto ad uno scorporo "fisico".

Tuttavia, il meccanismo proposto seppur semplificato presenta delle complessità e potrà essere introdotto **solo in una seconda fase** rispetto all'avvio della nuova regolazione. Occorrerà **definire puntualmente le procedure operative e le modalità di scambio delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti** (referente, cliente, società di vendita, SII), **anche attraverso un'ulteriore fase di consultazione**; dovranno essere previste, inoltre, **congrue tempistiche** per consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo processo.

In linea con quanto previsto dal decreto legislativo 199 del 2021, riteniamo che lo scorporo in bolletta dell'energia autoconsumata dovrebbe essere **richiesto dal cliente domestico unicamente al suo**

venditore (che, successivamente, ne dà evidenza al GSE) senza il coinvolgimento, in questa fase, del referente, in quanto:

- il venditore è il soggetto che ha il rapporto diretto con il cliente che richiede l'erogazione dello scorporo in bolletta; in caso di intermediazione di un soggetto terzo, il venditore potrebbe non essere tempestivamente informato della richiesta effettuata dal cliente (ma venirne a conoscenza solo in prossimità dell'erogazione da parte del GSE dell'importo oggetto di scorporo);
- il cliente potrebbe essere indotto in confusione, dovendosi confrontare con diversi soggetti deputati alla gestione dello stesso processo.

Per tali ragioni, riteniamo che una semplificazione e ottimizzazione del meccanismo di richiesta dello scorporo in bolletta comporterebbe benefici per tutti i soggetti coinvolti, compreso il cliente finale.

Il referente continuerebbe ad essere il soggetto deputato ad indicare al GSE i criteri per la determinazione del calcolo dell'importo che verrà corrisposto in bolletta. L'informazione in merito alle somme erogate a titolo di scorporo ai clienti dovrebbe essere necessariamente fornita al referente dal GSE tramite un documento di rendicontazione di dettaglio.

La società di vendita costituirà solo un tramite per il riconoscimento del beneficio e non dovrà anticipare alcuna somma ai clienti. Secondo tale impostazione, qualora il cliente contesti l'importo riconosciuto in bolletta, il venditore potrà procedere in caso di mancato pagamento dell'importo in addebito con le consuete azioni di *dunning*.

Nell'ottica di disegnare un processo il più possibile fluido e che sfrutti al meglio gli strumenti del settore già disponibili e collaudati, condividiamo la proposta dell'Autorità secondo cui il GSE dovrà verificare eventuali switching intervenuti nel corso dell'erogazione degli importi spettanti al cliente direttamente attraverso il SII.

Inoltre, dal momento che il venditore non è direttamente responsabile della quantificazione dell'importo erogato al cliente né dei dati relativi all'energia autoconsumata, eventuali richieste di informazioni da parte dei clienti sui suddetti elementi dovrebbero essere gestite dal venditore come mere informative; il venditore indirizzerebbe quindi il cliente al suo referente per maggiori informazioni.

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Come già espresso nelle osservazioni generali, è fondamentale che la nuova regolazione in materia di autoconsumo diffuso entri in vigore quanto prima **almeno con riferimento agli aspetti relativi alla definizione delle mappe da parte dei distributori**; ciò per consentire a questi ultimi e al GSE di avviare le necessarie attività di implementazione (ed avere, quindi, mappe già operative alla pubblicazione dell'incentivo MiTE) e per permettere agli operatori di effettuare le verifiche preliminari funzionali all'attività di pianificazione delle CER.